Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 24 settembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 107.

Revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1293, contenente norme integrative dell'art. 72 della legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il regio decreto 4 ottobre 1934, n. 1718;
Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, per la parte concernente i segretari-economi e i vice-segretari degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Le promozioni al grado 9° (segretario-economo di 1ª classe) previsto dalla tabella annessa al presente decreto si conferiscono, mediante esame di merito distinto o esame di idoneità, ai segretari-economi i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, 10 e 12 anni di effettivo servizio complessivo, nei gradi 12°, 11° e 10° dei ruoli di gruppo *B* della stessa Amministrazione, tenuto conto, altresì, del periodo di prova.

I periodi di servizio richiesti dal presente articolo sono ridotti di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea.

Art. 3.

L'esame di merito distinto previsto dall'art. 2 del presente decreto è indetto ogni due anni, nel mese di maggio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

L'esame di idoneità previsto dallo stesso articolo è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, entro il mese di maggio di ogni anno, se il numero di coloro i quali posseggono i requisiti richiesti per parteciparvi non sia inferiore a cinque. In ogni caso, l'esame non potrà essere sospeso per più di due anni, qualunque sia il numero di coloro i quali posseggano i requisiti per parteciparvi.

Art. 4.

Con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, saranno fissate le norme che disciplineranno gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dagli articoli precedenti.

Art. 5.

Le norme contenute nel regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i concorsi ai posti di segretario-economo previsti dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, si applicano per i concorsi a posti di vice-segretario in prova negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica previsti dalla tabella annessa al presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

I segretari-economi in servizio alla data del 16 ottobre 1945, assunti ai posti previsti dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nel ruolo di cui alla tabella annessa al presente decreto. Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi all'undecimo.

Limitatamente ai segretari-economi di cui al precedente comma l'anzianità di servizio prescritta per la promozione al grado 9° è ridotta ad anni nove.

L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I segretari-economi che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità di servizio sono assegnati al grado 11° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.

Art. 7.

I vice-segretari in servizio alla data del 16 ottobre 1945, assunti ai posti previsti dalla tabella annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, sono inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al presente decreto. Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al dodicesimo.

Per i vice-segretari di cui al precedente comma l'anzianità di servizio prescritta per l'inquadramento al grado 9° è di anni 12.

L'inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I vice-segretari che non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità di servizio, sono assegnati al grado 12° del nuovo ruolo e restano esclusi dall'avanzamento ai gradi successivi.

Art. 8.

Sono parimenti inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al presente decreto i segretari-economi in servizio, alla data del 16 ottobre 1945, presso gli istituti e le scuole d'istruzione tecnica agraria, i quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1293, non siano stati collocati nel ruolo previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, ma siano, alla data predetta, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al nuovo ruolo. Ad essi sono attribuiti il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dalla tabella annessa al presente decreto per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al dodicesimo.

Il collocamento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell'esito favorevole di un'apposita ispezione che sarà ordinata dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Coloro i quali non siano in possesso del prescritto titolo di studio o che, pur possedendo tale titolo, non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nel nuovo

ruolo, sono mantenuti in servizio nella condizione stabilita dall'art. 3 del regio decreto 5 luglio 1934, numero 1293.

Art. 9.

Al personale collocato nel nuovo ruolo a norma dei precedenti articoli è dovuto, a decorrere dalla data del 16 ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per i gradi del gruppo *B* che, per effetto dell'inquadramento, sono ad esso attribuiti, tenuto conto altresì dell'anzianità da conferire in tali gradi in base agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza.

Disposizioni finali.

Art. 10.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 42 della legge 15 giugno 1931, n. 889, con successivi provvedimenti da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, le tabelle organiche degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica saranno modificate in conformità delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 11.

Nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 109. — VENTURA

TABELLA

Trattamento del personale amministrativo degli istituti e delle scuole d'istruzione media tecnica

SEGRETARI

(GRUPPO *B*)

Di prima nomina, vice-segretario in prova, grado 12°;

Dopo 3 anni di servizio, segretario-economo, grado 11°;

Dopo 5 anni di servizio, segretario-economo di seconda classe, grado 10°;

Dopo 10 anni di servizio, a seguito di esame di merito distinto o dopo 12 anni di servizio, a seguito di esame di idoneità, segretario-economo di prima classe, grado 9°.

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 108.

Accettazione della donazione della Raccolta di monete italiane fatta allo Stato italiano dall'ex re Vittorio Emanuele III all'atto della sua abdicazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la lettera in data 9 maggio 1946 con la quale Vittorio Emanuele III ha fatto atto di donazione della Raccolta di monete italiane di sua proprietà allo Stato italiano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' accettata la donazione della Raccolta di monete italiane fatta allo Stato italiano dall'ex re d'Italia Vittorio Emanuele III, all'atto della sua abdicazione.

Art. 2.

La custodia della Raccolta di monete italiane, di cui all'articolo precedente, è affidata all'Istituto di numismatica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 113. — VENTURA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.

Nomina del commissario per l'intera gestione della Società mutua marittima Viareggio, con sede in Viareggio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive disposizioni modificative e regolamentari;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420 e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina dei commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, riguardante la cessazione dello stato di guerra e passaggio della legislazione di guerra a quella di pace;

Ritenuto che la Società mutua Viareggio, con sede in Viareggio, esercita un'attività di interesse generale e che ricorrono nel caso gli estremi di cui all'art. 1, n. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale

19 ottobre 1944, n. 420, dato che in dipendenza degli eventi bellici, la predetta Mutua ha dovuto sospendere la propria attività e non è stato possibile provvedere alla nomina in tempo utile degli amministratori decaduti;

Ritenuta l'opportunità di affidare al signor Mario Tomei la gestione commissariale della Mutua predetta;

Sentito il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Il signor Mario Tomei è nominato commissario per l'intera gestione della Società mutua marittima Viareggio, con sede in Viareggio, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

La gestione commissariale è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio ed avrà la durata fino a sei mesi dalla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Lucca.

Roma, addì 16 settembre 1946

DE GASPERI

(2858)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Modalità per la compilazione, revisione ed approvazione dei rendiconti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579, riguardante quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole, nonchè assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale in data 8 maggio 1946, n. 579, che reca modifiche alle norme per la compilazione e la revisione dei rendiconti delle anticipazioni e dei pagamenti per quote integrative di prezzo e premi dovuti ai conferenti agli ammassi dei cereali, delle fave e dell'olio, e dispone l'assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli istituti di credito per il pagamento delle predette quote integrative e dei premi;

Visti i decreti Ministeriali in data 1° gennaio 1941, 29 agosto 1941, 25 settembre 1941, 26 novembre 1941, 15 dicembre 1942, 19 dicembre 1942, 31 marzo 1943 e 21 giugno 1943 con i quali furono dettate le norme per la resa delle contabilità periodiche da parte degli istituti di credito incaricati dei pagamenti e dei rendiconti finali delle anticipazioni effettuate dallo Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti di credito incaricati dei pagamenti di cui sopra, trasmetteranno ai Consorzi agrari provinciali, in luogo degli elenchi mensili prescritti dai decreti Ministeriali sopra citati, una distinta dei pagamenti addebitati in ciascun mese e la situazione delle anticipazioni ricevute, separatamente per prodotto e campagna di ammasso.

Per l'ammasso del risone la distinta dovrà invece essere trasmessa alla sede di Milano della Società Anonima Produttori Risi Italiani (S.A.P.R.I.), delegata dall'Ente Nazionale Risi per la gestione dell'ammasso di tale prodotto.

La distinta, da compilarsi in duplice esemplare, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) data dell'addebitamento;

2) importo globale delle partite addebitate giornalmente, distintamente per quote integrative di prezzo, premi conferimento, premi per grano da seme, ecc.;

3) importo complessivo degli addebitamenti effettuati nel mese, distintamente per voce.

La situazione delle anticipazioni ricevute dovrà indicare:

1) l'oggetto dell'anticipazione (quote integrative conto *B*, premi di conferimento conto *C*, premi per grano da seme, ecc.);

2) l'importo delle anticipazioni ricevute nel mese, nei mesi precedenti ed in totale, distintamente per voce;

3) l'importo degli addebitamenti per pagamenti effettuati nel mese, nei mesi precedenti ed in totale, distintamente per voce;

4) la situazione a debito od a credito a fine mese o gestione, anche distinta per voci.

Le cifre figuranti nelle suddette distinte debbono riguardare il solo capitale, esclusi gli interessi dei quali dovrà essere data indicazione a parte.

L'ultima distinta, che comprende la situazione a fine gestione, dovrà essere trasmessa in triplice anzichè in duplice esemplare.

Art. 2.

Le distinte dovranno essere trasmesse ai Consorzi agrari ed alla sede di Milano della S.A.P.R.I. accompagnate dai documenti giustificativi dei pagamenti effettuati, qualora non siano stati già trasmessi, e dichiarate regolari e conformi alle scritture dell'Istituto di credito.

Art. 3.

I Consorzi agrari, ricevute le distinte di cui sopra, le controlleranno con le proprie scritture e, dopo averle dichiarate regolari e conformi le trasmetteranno, munite del visto di almeno uno dei componenti del proprio collegio sindacale, all'Intendenza di finanza competente per territorio.

La S.A.P.R.I., dopo aver provveduto agli adempimenti di cui al paragrafo precedente, trasmetterà le distinte all'Intendenza di finanza di Milano.

Art. 4.

Le Intendenze di finanza, dopo effettuati gli opportuni controlli, approveranno le distinte e le conserveranno per unirle ai rendiconti finali di cui appresso.

Art. 5.

Alla fine di ciascuna gestione di ammasso i Consorzi agrari compileranno i rendiconti delle anticipazioni ricevute e delle somministrazioni effettuate per il pagamento delle quote integrative e dei premi.

Tali rendiconti debbono essere compilati a cura dei Consorzi agrari anche per le anticipazioni effettuate

alle soppresse Sezioni provinciali della cerealicoltura per il pagamento delle quote integrative di prezzo e dei premi dovuti ai conferenti agli ammassi dei cereali e delle fave, e ciò in base alla delega di rappresentanza rilasciata a suo tempo dall'Ente economico della cerealicoltura ai Consorzi agrari per la definizione e chiusura di tutti i rapporti amministrativi e contabili riflettenti le gestioni di ammasso anteriori al 1942-43.

Art. 6.

I rendiconti delle anticipazioni relative al pagamento delle quote integrative e dei premi dovuti ai conferenti all'ammasso dell'olio per le campagne 1940-41 e 1941-42 dovranno essere resi dall'Ente economico dell'olivicoltura.

I rendiconti delle anticipazioni per il pagamento del premio fisso e della maggiorazione di prezzo per il grano destinato alla selezione per semina, di cui all'art. 3 della legge 24 luglio 1942, n. 978, dovranno essere resi dall'Ente economico della cerealicoltura.

I rendiconti delle anticipazioni per il pagamento delle quote integrative di prezzo e dei premi dovuti ai conferenti all'ammasso del risone dovranno essere resi dall'Ente Nazionale Risi.

Art. 7.

I rendiconti suddetti, redatti separatamente per prodotto, campagna di ammasso ed oggetto dell'anticipazione, devono contenere le seguenti indicazioni:

1) anticipazioni ricevute: numero, data ed importo del mandato ministeriale;

2) somministrazioni effettuate: istituto di credito beneficiario ed importo delle somministrazioni;

3) situazione a fine gestione di ammasso.

Art. 8.

I Consorzi agrari si accerteranno che l'importo delle anticipazioni, indicato dagli istituti di credito nella situazione a fine ammasso, di cui al precedente art. 1, concordi con quello risultante dai rendiconti. Dopo di che trasmetteranno questi ultimi in triplice esemplare, e muniti della dichiarazione di concordanza con le proprie scritture e del visto di almeno uno dei componenti del proprio collegio sindacale, all'Intendenza di finanza competente per territorio.

Per l'ammasso del risone gli adempimenti di cui sopra sono di competenza dell'Ente Nazionale Risi, che trasmetterà i rendiconti all'Intendenza di finanza di Milano.

Art. 9.

L'Ente economico dell'olivicoltura, per le gestioni relative alle campagne ammasso olio 1940-41 e 1941-42, compilerà separati rendiconti per le anticipazioni e le somministrazioni effettuate in ciascuna provincia.

Tali rendiconti redatti in triplice esemplare, muniti della dichiarazione di concordanza e del visto di almeno uno dei componenti del proprio collegio sindacale, dovranno essere rimessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero stesso, dopo avere accertato la concordanza con le proprie scritture delle indicazioni relative alle somministrazioni dei fondi, munirà i rendiconti del proprio visto e li trasmetterà alle rispettive Intendenze di finanza per l'ulteriore corso.

Le disposizioni predette sono applicabili anche per i rendiconti delle anticipazioni effettuate all'Ente economico della cerealicoltura per il pagamento del premio fisso e della maggiorazione di prezzo per il grano destinato alla selezione per semina, di cui è cenno nel precedente art. 6, comma 2°.

Art. 10.

Le Intendenze di finanza, ricevuti i rendiconti, accerteranno, anzitutto, l'esattezza delle indicazioni relative alle anticipazioni ricevute, mediante opportuni controlli da eseguire presso le locali Sezioni di tesoreria provinciale. Per i rendiconti contemplati nell'articolo precedente tali indagini non sono necessarie, in quanto il controllo verrà eseguito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le Intendenze di finanza accerteranno altresì che l'importo delle somministrazioni di fondi effettuate a ciascun istituto di credito corrisponda alle indicazioni contenute nelle situazioni compilate dagli istituti stessi e di cui è cenno nel precedente art. 1.

Dopo di che, uniranno ai rendiconti tutte le situazioni presentate dagli istituti di credito medesimi relative all'ammasso ed alla gestione in esame, ed apporranno ai rendiconti stessi la dichiarazione di regolarità.

Art. 11.

L'originale di ciascun rendiconto, corredato dagli allegati di cui sopra, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'ulteriore invio alla Corte dei conti.

Un esemplare dei rendiconti, senza allegati, verrà trasmesso all'ente interessato (Consorzio agrario o Ente economico dell'olivicoltura o della cerealicoltura, Ente Nazionale Risi), ed il terzo esemplare con gli allegati dovrà essere conservato fra gli atti dell'Intendenza di finanza.

Art. 12.

Il terzo esemplare delle distinte compilate dagli istituti di credito e di cui all'art. 1 precedente, relative alla situazione a fine gestione, dovrà essere trasmesso, dopo la sua approvazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

Tutte le attribuzioni demandate alle Intendenze di finanza dai precedenti articoli sono di competenza delle ragionerie. L'approvazione delle distinte e la dichiarazione di regolarità dei rendiconti saranno fatte dall'Intendente di finanza, previo visto di concordanza del dirigente la ragioneria.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali citati in epigrafe, contrastanti con quelle di cui al presente, sono abrogate.

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2836)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

174° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 144, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Cascina Barbotta » in territorio di Casale Monferrato, prov. di Alessandria, trasferita con decreto Ministeriale 21 marzo 1934 alla sig.ra Buzio Ernesta ved. Cattaneo e al sig. Cattaneo Dante Ernesto fu Dante, è intestata al solo nome del sig. Cattaneo Dante Ernesto fu Dante, domiciliato in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 145, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Giordano Friddi », sita in territorio del comune di Lercara (Palermo), rappresentati dalla sig.ra Nicolosi Rosalia, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 20 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 143, con il quale è accettata la rinuncia dei signori Dante, Raniero, Sante e Mario Pentini, rappresentati dal primo, alla concessione perpetua di coltivare i giacimenti di marna da cemento nella località denominata « Agello », in territorio del comune di Magione, prov. di Perugia.

Decreto Ministeriale 13 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 132, con il quale la concessione temporanea della miniera di zolfo denominata « il Molino », in territorio del comune di Latera, prov. di Viterbo, della quale è concessionaria la S. A. Mineraria Romana (M.A.R.), è estesa alle terre refrattarie.

Decreto Ministeriale 13 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 126, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « S. Paolo », sita in territorio del comune di Agira, prov. di Enna, rappresentati dal sig. Alberti Pietro, domiciliato in Agira (Enna), è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 13 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 128, con il quale alla Società cementifera italiana, con sede in Casal Monferrato, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento, siti in località denominata « Molghetto », in territorio del comune di Montalto Pavese, prov. di Pavia.

Decreto Ministeriale 13 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 127, con il quale alla ditta f.lli Buzzi, con sede in Casale Monferrato, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento, sito in località denominata « Priasca Praj », in territorio del comune di Pontestura, prov. di Alessandria.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 170, con il quale la concessione della facoltà di coltivare minerali di manganese denominata « Canneto », in territorio del comune di Monteverdi Marittimo, prov. di Pisa, accordata al sig. Paolo Lamberti, è intestata ai signori Paltrinieri Antonio, Luciano e Vittorio, rappresentati dal primo.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 169, con il quale al sig. Carraro Armando, domiciliato in Abano Terme (Padova), è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua termominerale, sita in località denominata « Tacchetto », in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 172, con il quale i condomini della miniera di zolfo denominata « Mercatello Sarmentaro », in teritorio dei comuni di Enna e Calascibetta, prov. di Enna, rappresentati dal barone Deodato Michele Attilio, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera stessa.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 171, con il quale la quota di 1/35 spettante al sig. Gaetani Ercole, condomino della concessione di zolfo denominata « Serralunga », sita in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Agrigento, è trasferita ai signori Gaetano e Giuseppe Gaetani.

Decreto Ministeriale 24 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 142, con il quale al comm. Leone Bicchieri fu Leandro, domiciliato a Forte dei Marmi, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i depositi alluvionali contenenti oro, granati, minerali di ferro, titanio di zirconio e berillio, esistenti nell'alveo del fiume Ticino e precisamente nel tratto ricadente nel territorio dei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate e Cerano, prov. di Novara. L'area della concessione è denominata « Fiume Ticino ».

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 149, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata « Riso », sita in comune di Gorno e Oneta, prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 150, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata « Sa pala de is carrogas » sita in comune di Iglesias, prov. di Cagliari, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 151, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata « Monte Agruxau », sita in comune di Iglesias, prov. di Cagliari, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 152, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco, denominata « Enna Murta », sita in comune di Iglesias, prov. di Cagliari, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.) con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 153, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata « Ortighera Parina, Lavaggio e Culmine », sita nei comuni di Dossena S. Martino del Calvi (già comuni di Lenna e Molo de' Calvi), S. Giovanni Bianco (già S. Pietro d'Orzio), prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 154, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata « Costa Jels », sita nei comuni di Gorno e Oneta, prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede a Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 155, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata « Casa Conti », sita nei comuni di Gorno e Nossa (già comuni di Premolo e Ponte di Nossa), prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 156, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di calamina denominata « Grinagolla e Splazzi », sita in territorio dei comuni di Gorno, Oneta, Oltre il Colle e Nossa (già Premolo), prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio

n. 156, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco, denominata « Monte Fenugu », sita in comune di Iglesias, prov. di Cagliari, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 158, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata « Vallavaggio », sita in comune di Dossena, prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 159, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata « Fossa Mucini o San Benedetto », sita in comune di Iglesias, prov. di Cagliari, è trasferita alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 160, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata « Vaccareggio o Cascina Vecchia », sita in comune di Dossena, prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 161, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata « Belloro », sita nei comuni di Gorno e Nossa, prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 162, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata « Monte Zambla e Monte Arera », sita in comune di Oltre il Colle, prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A. P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 163, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata « Vedra Pizzadello e Valle Vedra », sita in comune di Oltre il Colle, prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 164, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata « Pala is luas o Coremo », sita in comune di Iglesias, prov. di Cagliari, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P. E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 165, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata « Zambla » sita in comune di Oltre il Colle, prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 166, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata « Pubuxeddu », sita in comune di Iglesias, prov. di Cagliari, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 168, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata « Montecani », sita in comune di Iglesias, prov. di Cagliari, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 8 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 167, con il quale la miniera di zinco denominata « Monte Trevasco », sita in comune di Parre, prov. di Bergamo, è trasferita ed intestata alla Soc. per Az. Piombo e Zinco (S.A.P. E.Z.), con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 183, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Giffarone Palco », sita in territorio del comune di Caltanissetta, rappresentati dal sig. Conte Federico Giovanni, domiciliato in Palermo, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 12 luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 182, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Ficodindia », sita in territorio del comune di Caltanissetta, rappresentati dal sig. Conte Federico Giovanni, domiciliato in Palermo, è concessa, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 24 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1946, registro n. 7 Ind. e comm., foglio n. 207, con il quale alla S. A. Leuciti Potassa Alluminio (S.A. L.P.A.), con sede in Firenze, è accordato, fino al 26 novembre 1981, l'ampliamento della concessione di leucite, sita in località « Canonica Sugano », in territorio dei comuni di Orvieto, Porano e Castelgiorgio, prov. di Terni.

(2854)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1949), serie L n. 386, di L. 4.000, intestato a Sforzi Armida, Luciano e Francesco fu Amerigo, minori sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Dalmazio, ved. Sforzi, vincolato d'usufrutto a favore di detta madre col pagamento degli interessi a Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 12 settembre 1946

(2855) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il sig. Averoé Lavanese di Angelo, nato a Rovigo il 27 settembre 1914, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Università di Roma nell'anno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2859)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario e del vice commissario straordinario dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre d'oltremare ».

Con decreto interministeriale in data 10 luglio 1946, il segretario generale di governo di 2ª classe, dott. Pompeo Gorini, è stato nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre d'oltremare », in sostituzione dell'avv. Francesco Maglietta.

Con lo stesso decreto il vice prefetto dott. Renato De Zerbi è stato nominato vice commissario dell'Ente stesso.

(2517)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Revoca del decreto Ministeriale 23 febbraio 1942 riguardante il concorso a 28 posti di geometra aggiunto del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1942, registro 5, foglio 259, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1942, con il quale fu indetto un concorso a 28 posti di geometri aggiunti del Genio civile;

Ritenuto che, in dipendenza delle circostanze bellico-politiche verificatesi dal 25 luglio 1943 in poi, non è poi stato possibile espletare il concorso di cui si tratta e che anzi non fu nemmeno possibile svolgere le relative prove scritte;

Visto il decreto Ministeriale n. 12030 del 16 luglio 1946 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui è stato indetto un nuovo concorso pubblico a 65 posti per geometra aggiunto in prova del Genio civile;

Considerato che, non essendo opportuno svolgere ora il concorso bandito nel 1941 sotto l'imperio delle leggi fasciste, occorre revocare il concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 23 febbraio 1942, con cui fu indetto un concorso a 28 posti di geometra aggiunto del Genio civile.

Art. 2.

I candidati, che nel termine utile presentarono regolare documentata istanza di ammissione al concorso di cui sopra e che non abbiano superati i limiti di età per l'ammissione al nuovo bando di cui al decreto Ministeriale 16 luglio 1946, possono partecipare al concorso a 65 posti di geometra in prova bandito con decreto Ministeriale n. 12030 del 16 luglio 1946 di cui alle premesse, senza bisogno di produrre all'uopo altra domanda o nuovi documenti fatta eccezione per quei documenti che, ai sensi del bando di concorso in data 16 luglio 1946 non sono validi se rilasciati più di tre mesi prima della data suindicata.

L'esonero dal produrre i citati documenti non può, beninteso, essere esteso a coloro che trovandosi a suo tempo sotto le armi presentarono la sola domanda di ammissione riservandosi di produrre, successivamente i documenti prescritti.

Roma, addì 23 luglio 1946

Il Ministro: Romita

(2851)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Revoca dei decreti Ministeriali 28 ottobre 1941, 20 marzo 1942 e 1° marzo 1943 riguardanti il concorso a 27 posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1941, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1941, registro 29, foglio 190, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1941, n. 289, con il quale fu indetto un concorso a 27 posti di ingegnere in prova del Genio civile;

Visti i decreti Ministeriali 20 marzo 1942 e 1° marzo 1943, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 7 aprile 1942, registro 8, foglio 124 e il 25 marzo 1943, registro 6, foglio 133, con i quali il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso fu successivamente prorogato fino al 7 giugno 1943;

Ritenuto che, in dipendenza delle circostanze bellico-politiche verificatesi dal 25 luglio 1943 in poi, non è poi stato possibile espletare il concorso di cui si tratta e che anzi non fu nemmeno possibile svolgere le relative prove scritte;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1946, n. 6670, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1946, registro 9, foglio 193, con cui è stato indetto un nuovo concorso pubblico per 54 posti di ingegnere in prova del Genio civile;

Considerato che, non essendo opportuno svolgere ora il concorso bandito nel 1941 sotto l'imperio delle leggi fasciste, occorre revocare il concorso medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i decreti Ministeriali 28 ottobre 1941, 20 marzo 1942 e 1° marzo 1943, di cui alle premesse, con cui fu indetto, e successivamente prorogato, un concorso a 27 posti di ingegnere in prova del Genio civile.

Art. 2.

I candidati, che nel termine utile presentarono regolare documentata istanza di ammissione al concorso di cui sopra, e che non abbiano superati i limiti di età per l'ammissione al nuovo bando di cui al decreto Ministeriale 2 maggio 1946, possono partecipare al concorso a 54 posti di ingegnere in prova bandito con decreto Ministeriale 2 maggio 1946, n. 6670, di cui alle premesse, senza bisogno di produrre all'uopo altra domanda o nuovi documenti, fatta eccezione per quei documenti che, ai sensi del bando di concorso in data 2 maggio 1946, non sono validi se rilasciati più di tre mesi prima della data suindicata.

L'esonero dal produrre i citati documenti non può, beninteso, essere esteso a coloro che trovandosi a suo tempo sotto le armi, presentarono la sola domanda di ammissione riservandosi di produrre successivamente i documenti prescritti.

Roma, addì 10 giugno 1946

p. *Il Ministro*: Bruno

(2853)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.